

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 15 DICEMBRE 2016
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

INDICE

CAPO I° - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Tipo delle armi e delle munizioni in dotazione	pag. 3
Art. 3 - Altri presidi per la difesa personale in dotazione	pag. 4
Art. 4 - Numero delle armi in dotazione	pag. 4
Art. 5 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma	pag. 5

CAPO II° - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6 - Assegnazione dell'arma	pag. 6
Art. 7 - Modalità di porto dell'arma	pag. 6
Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 7
Art. 9 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 7

CAPO III° - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 - Prelevamento e deposito dell'arma e delle munizioni	pag. 9
Art. 11 - Doveri dell'assegnatario	pag. 10
Art. 12 - Istituzione e caratteristiche delle armerie	pag. 11
Art. 13 - Funzionamento delle armerie e custodia delle armi	pag. 12
Art. 14 - Consegnatario e sub consegnatario delle armerie	pag. 13
Art. 15 - Doveri del consegnatario e sub consegnatario delle armerie	pag. 13
Art. 16 - Prescrizioni per la sicurezza	pag. 13
Art. 17 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	pag. 14
Art. 18 - Controlli e sorveglianza	pag. 15

CAPO IV° - ADDESTRAMENTO

Art. 19 - Addestramento obbligatorio al tiro	pag. 16
Art. 20 - Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno ubicati fuori dal comune	pag. 16

CAPO V° - NORME FINALI

Art. 21 - Norme integrative	pag. 18
Art. 22 - Entrata in vigore	pag. 18

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

CAPO I° GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 (CAMPO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. I servizi prestati con le armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'art 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.

4. Il presente regolamento disciplina anche, in attuazione alla vigente normativa regionale, l'assegnazione e il porto di altro materiale in dotazione personale non idoneo ad arrecare offese alla persona.

ART. 2 (TIPO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI IN DOTAZIONE)

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola semi automatica calibro 9 x 21 scelta tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della legge 18 aprile 1974, n. 110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e sue successive modificazioni.

2. A ciascun assegnatario sono assegnate, a corredo dell'arma di cui al comma 1, una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva.

3. Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore, in applicazione alla vigente normativa regionale, è prevista la dotazione della sciabola, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Per il Comandante Generale, per i Commissari superiori (dirigenti), per i Commissari capi, i Commissari principali, i Commissari e i Vice Commissari la sciabola costituisce dotazione individuale. Per il rimanente personale di categoria “D” e per tutto il personale di categoria “C” la sciabola costituisce dotazione di reparto.

5. È consentito detenere presso l’armeria armi storiche o d’epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

ART. 3

(ALTRI PRESIDI PER LA DIFESA PERSONALE IN DOTAZIONE)

1. Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell’art 53 del Codice Penale, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono altresì dotati dei seguenti presidi:

- a) Spray urticante al peperoncino anti aggressione, conformi alla vigente normativa, che per caratteristiche tecniche possedute sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona;
- b) Mazzetta di segnalazione che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, previo accertamento del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), ai sensi dell’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona.

ART. 4

(NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE)

1. Il numero complessivo delle armi da sparo in dotazione del Corpo della Polizia Locale di Venezia con il relativo congruo munizionamento corrisponde al numero degli appartenenti al Corpo stesso in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi di ritiro dell’arma previsti dalla vigente normativa.

2. Il Comandante Generale denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto di Venezia il numero complessivo delle armi in dotazione.

3. Il numero delle sciabole corrisponde al numero degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia che ricoprono il grado di Comandante Generale, di Commissario superiore (dirigente), di Commissario capo, di Commissario principale, di Commissario e di Vice Commissario incrementato di 40 onde garantire la dotazione di reparto salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi di ritiro dell’arma previsti dalla vigente normativa.

ART. 5

(REQUISITI PSICO-FISICI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA)

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinato al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.

3. Il Comandante Generale, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di una delle seguenti circostanze:

- a) Qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
- b) Qualora riceva dal dirigente di Settore, dal responsabile di Servizio o dal responsabile dell'Unità Operativa Complessa dell'assegnatario una segnalazione di situazioni che manifestano un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;
- c) Qualora riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
- d) Qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.

4. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 il Comandante Generale può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.

5. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante Generale dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.

6. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Comandante Generale dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

CAPO II°

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 6

(ASSEGNAZIONE DELL'ARMA)

1. Tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.

2. L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Comandante Generale comunicato al Prefetto di Venezia. Al Comandante Generale l'arma è assegnata con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Venezia.

3. È esclusa l'assegnazione dell'arma al solo personale obiettore ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

4. Al personale di genere femminile assunto in data anteriore al 30 marzo 1986 è riconosciuto il diritto di esprimere la propria obiezione di coscienza all'assegnazione dell'arma.

5. Il personale di cui ai precedenti commi 3 e 4 così come al personale a cui non è stata assegnata o è stata ritirata l'arma, non può essere assegnato a servizi di vigilanza esterni, ai servizi di guardia armata alla residenza municipale e ai servizi di pronto intervento a bordo di veicoli ed imbarcazioni.

6. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nella tessera personale dell'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia, con specifica evidenziazione anche della matricola dell'arma assegnata.

7. Ogni appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia è tenuto a portare con sé la propria tessera personale che è rilasciata dal Comandante Generale. Al Comandante Generale la tessera personale è rilasciata dal Sindaco.

8. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori servizio all'interno del territorio comunale di Venezia (o del territorio dei comuni convenzionati se la funzione di polizia locale è convenzionata con altri comuni) nonché di raggiungere il proprio domicilio ancorché situato fuori dal territorio comunale di Venezia e viceversa di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

ART. 7

(MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA)

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

2. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia che esplicano il servizio muniti dell'arma di dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva.

3. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia che esplicano servizio di rappresentanza all'interno del territorio comunale non portano l'arma quando portano la sciabola. Gli alfieri addetti al porto della bandiera del Corpo e del Gonfalone di Venezia nonché di quello di Mestre non portano l'arma.

4. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sono autorizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

5. Il Comandante Generale, i Commissari superiori (dirigenti), i Commissari capi, i Commissari principali, i Commissari e i Vice Commissari che ricoprono incarico di responsabile di Unità Operativa Complessa e il personale che svolge il servizio in ufficio, limitatamente all'effettivo svolgimento di detto servizio, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme ordinaria. Il predetto personale porta l'arma nella fondina esterna quando indossa l'uniforme operativa e quella di servizio estiva.

6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 8

(SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA)

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune di Venezia (o dei comuni convenzionati) dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senz'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

2. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia in servizio di rappresentanza esplicito fuori dal territorio del Comune di Venezia (o dei comuni convenzionati) o partecipanti a cerimonie che si svolgono fuori dal territorio del Comune di Venezia (o dei comuni convenzionati) sono autorizzati al porto della sciabola.

ART. 9

(SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO)

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune di Venezia (o dei comuni convenzionati) per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono svolti di massima senz'arma.

2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto, può chiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

3. Il Comandante Generale comunica al Prefetto di Venezia ed a quello territorialmente competente in relazione al luogo in cui al servizio di cui ai commi precedenti sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio armato, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 10

(PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI)

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o i sub consegnatari previa annotazione del provvedimento di assegnazione, di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente regolamento, nel registro di cui al successivo art. 13, comma 6.

2. L'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente versate presso l'armeria del Corpo restituendole al consegnatario o ai sub consegnatari nei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui al precedente art. 5, comma 2, del presente regolamento ovvero siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- b) quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- d) tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto di Venezia, o del Comandante Generale anche nei casi previsti dal precedente art. 5 del presente regolamento.

3. Nel caso di congedo ordinario o straordinario e per tutto il periodo dello stesso l'assegnatario ha la facoltà di depositare l'arma presso l'armeria; il versamento, l'ultimo giorno del servizio prima del congedo, e il ritiro, prima della ripresa del servizio, deve avvenire fuori dall'orario del normale servizio dell'assegnatario anche in relazione alla disponibilità del consegnatario o dei sub consegnatario.

4. Nel caso di astensione dal lavoro per maternità o per malattia prolungata per un termine superiore ai trenta giorni l'assegnatario ha l'obbligo di versare l'arma in armeria anche mediante la consegna nel proprio luogo di degenza al consegnatario dell'armeria (o uno dei sub consegnatari) che provvede all'immediato recupero dell'arma e al suo versamento presso l'armeria dandone immediata notizia al Comandante Generale.

5. Nel caso l'assegnatario, a seguito di incidente o malattia, sia soggetto a coma o comunque non sia completamente vigile, il consegnatario dell'armeria (o uno dei sub consegnatari) provvede all'immediato recupero dell'arma e al suo versamento presso l'armeria dandone immediata notizia al Comandante Generale.

6. Fuori dai casi dei commi precedenti, gli assegnatari dell'arma in via continuativa, sotto la propria responsabilità, possono depositare l'arma, alla fine del servizio giornaliero, presso le sedi del Corpo in un luogo sicuro costituito da apposito armadietto blindato a doppia chiave sotto telecamera; tale facoltà è subordinata all'effettiva disponibilità degli armadietti e comunque per non più di 15 armi per ciascuna struttura, nel pieno rispetto dell'art. 12, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145. È vietato depositare più armi nello stesso tesoretto.

ART. 11

(DOVERI DELL'ASSEGNATARIO)

1. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente al consegnatario dell'armeria e/o al Comandante Generale eventuali anomalie;
- b) custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne altrettanto diligentemente la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante Generale e al consegnatario dell'armeria ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante Generale (o su sua delega dall'Ufficio formazione ed addestramento);
- f) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e / o delle munizioni dandone contestuale avviso al Comandante Generale e al consegnatario dell'armeria.

2. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- b) mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio fintanto la situazione operativa non lo richieda evitando di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizio notturni o esposti al pubblico, e comunque sempre, obbligatoriamente, con la sicura dell'arma inserita;
- c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;
- d) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- e) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
- f) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
- g) astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili; è però consentito al personale autorizzato ad operare in abito civile di occultare l'arma all'interno di un marsupio con apposita fondina da portare costantemente allacciato.

3. Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri indicati ai precedenti commi 1 e 2, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

ART. 12
(ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ARMERIE)

1. Per custodire le armi in dotazione ed il relativo munizionamento è istituita, di norma presso la sede del Comando Generale del Corpo della Polizia Locale di Venezia, l'armeria principale.

2. Armerie sussidiarie possono essere costituite, con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante Generale comunicato al Prefetto ed al Questore di Venezia, presso le sedi di Servizi.

3. Ogni decisione in merito al trasferimento e/o alla soppressione delle predette armerie è adottata con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante Generale comunicato al Prefetto ed al Questore di Venezia.

4. L'armeria principale e le eventuali armerie secondarie sono di norma ubicate in locali interni all'edificio, collocati in modo da consentirne il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate e aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono essere dotate di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

5. Le porte blindate devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno.

6. Nel locale dell'armeria principale e in quelli delle eventuali armerie secondarie l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza.

7. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, sono sistemate sia all'interno che all'esterno del locale dell'armeria principale e di quelli delle eventuali armerie secondarie.

8. Le porte d'ingresso dell'armeria principale e delle eventuali armerie secondarie sono costantemente monitorate da telecamera che trasmette le immagini alla centrale operativa del Corpo e la relativa registrazione delle immagini è conservata per sette giorni prima di essere sovrascritta.

9. Analogamente sono costantemente monitorate da telecamera, gli armadi blindati per la custodia delle armi e quelli diversi ma ugualmente blindati per la custodia delle munizioni collocati all'interno dell'armeria principale e delle eventuali armerie secondarie. Le relative immagini sono trasmesse alla centrale operativa del Corpo e la loro registrazione è conservata per sette giorni prima di essere sovrascritta.

10. Il Comandante Generale è tenuto a dare sollecita attuazione alle prescrizioni impartite, anche a seguito di verifiche di controllo, dal Prefetto e dal Questore di Venezia concernenti le eventuali misure cautelari ritenute indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 13

(FUNZIONAMENTO DELLE ARMERIE E CUSTODIA DELLE ARMI)

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte distinti da quelli destinati alla conservazione delle armi.
3. Durante l'orario d'ufficio le chiavi di accesso all'armeria principale e delle eventuali armerie secondarie nonché le relative chiavi degli armadi blindati sono conservate da ciascun Consegnatario e/o Sub Consegnatario sotto la propria responsabilità.
4. Fuori dall'orario d'ufficio le predette chiavi sono conservate in una cassaforte, collocata presso la Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza, all'interno di una cassetta metallica (una per ciascuna armeria principale o secondaria) munita di chiusura di sicurezza.
5. Copia di dette chiavi (di accesso all'armeria principale e alle eventuali armerie secondarie nonché le relative chiavi degli armadi blindati) sono conservate, a cura del Comandante Generale, in buste sigillate controfirmate ciascuna dal rispettivo Consegnatario, in una cassaforte o armadio blindato.
6. L'armeria principale e le eventuali armerie secondarie istituite sono dotate di un registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore di Venezia (o suo delegato).
7. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni, nell'armeria principale e nelle eventuali armerie secondarie istituite, devono essere annotati, a cura del Consegnatario o del Sub Consegnatario, su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante Generale.
8. L'armeria principale e le eventuali armerie secondarie istituite sono dotate, altresì, di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante Generale, per:
 - a) le ispezioni settimanali e mensili all'armeria;
 - b) le riparazioni delle armi;
 - c) i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
9. I registri di cui al precedente comma 8 possono essere supportati anche da metodologie informatiche ivi compresa la firma digitale.
10. Sui registri di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 non si possono effettuare cancellazioni; gli eventuali errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
11. Oltre alle armi da fuoco, al munizionamento ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria principale e delle eventuali armerie secondarie istituite possono essere depositate le sciabole costituenti dotazione di reparto per i servizi di rappresentanza, parata e scorta d'onore, nonché i presidi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 14

(CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO DELLE ARMERIE)

1. Per l'armeria principale e per ciascuna delle eventuali armerie secondarie il Comandante Generale, con proprio provvedimento comunicato al Sindaco, nomina un Consegnatario e un Sub Consegnatario.

ART. 15

(DOVERI DEL CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO DELLE ARMERIE)

1. Il Consegnatario dell'armeria principale e quelli delle eventuali armerie secondarie istituite curano, con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria;
- b) la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria a cui è preposto;
- c) la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso all'armeria a cui è preposto nonché le relative chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni;
- d) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- e) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

2. Il Consegnatario dell'armeria principale e quelli delle eventuali armerie secondarie istituite collaborano con il Comandante Generale per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni.

3. Il Consegnatario dell'armeria principale e quelli delle eventuali armerie secondarie istituite fanno immediato rapporto scritto al Comandante Generale per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.

4. Il Sub Consegnatario collabora con il Consegnatario nell'espletamento delle sue funzioni ed è tenuto al rispetto ed alla puntuale esecuzione delle direttive impartite dal Comandante Generale e/o dal Consegnatario; è, altresì, tenuto a fare rapporto scritto al Comandante Generale ed al Consegnatario per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.

ART. 16

(PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA)

1. Le armi devono essere prelevate e versate in armeria sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio e in sicura, e prive di munizioni nel caricatore.

2. Le munizioni devono essere prelevate e versate in armeria separatamente anche se contemporaneamente all'arma.

3. Le armi vanno scaricate in luogo isolato appositamente predisposto diverso dai locali dell'armeria, e dotato di apposito dispositivo di sicurezza per il carico e lo scarico delle armi corte collaudato dal Banco Nazionale per le Armi da Fuoco di Gardone Val Trompia (BS).

4. La pulizia delle armi deve avvenire in luogo appropriato, isolato e diverso dai locali dell'armeria.

5. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il Consegnatario considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.

6. Nel maneggiare l'arma al momento del versamento e del prelevamento dall'armeria l'assegnatario e il Consegnatario devono tenere sempre il dito fuori dal grilletto.

7. All'interno dell'armeria, nel locale antistante, nel luogo isolato predisposto per lo scarico delle armi e nel luogo destinato alla pulizia delle armi devono essere affisse, in modo ben visibile e facilmente leggibile, le prescrizioni di sicurezza contenute nei commi precedenti ed ogni altra ritenuta opportuna dal Comandante Generale e dal Consegnatario.

8. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia devono essere sostituite obbligatoriamente, a cura del Consegnatario dell'armeria che ha in carico l'arma, ogni 5 anni e, comunque, ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale.

9. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramenti, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento; in caso contrario devono essere smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART. 17

(DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI)

1. L'accesso all'armeria principale e alle eventuali armerie secondarie istituite è consentito:

- a) al Sindaco,
- b) all'Assessore Delegato,
- c) al Comandante Generale e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Comandante del Corpo della Polizia Locale di Venezia,
- d) al Consegnatario dell'Armeria e, in caso di sua assenza o impedimento, al Sub Consegnatario.

2. L'accesso è, altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Consegnatario dell'armeria o del Comandante Generale se presente.

ART. 18

(CONTROLLI E SORVEGLIANZA)

1. I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal Consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertarne la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

2. L'esito dei controlli è annotato su apposito modulo, archiviato a cura del Consegnatario, tenuto a disposizione per le eventuali ispezioni disposte dal Comandante Generale, dal Sindaco o dall'Assessore Delegato.

3. La porta d'ingresso dell'armeria è allarmata e costantemente monitorata da telecamera che trasmette le immagini alla centrale operativa del Corpo e la relativa registrazione delle immagini è conservata per sette giorni prima di essere sovrascritta.

4. Analogamente sono costantemente monitorate da telecamera, gli armadi blindati per la custodia delle armi e quelli diversi ma ugualmente blindati per la custodia delle munizioni collocati all'interno dell'armeria.

5. Lo stato delle porte esterne dell'armeria principale e delle eventuali armerie secondarie istituite nonché degli armadi blindati per la custodia delle armi e per la custodia delle munizioni collocati all'interno delle armerie vengono verificate attraverso le immagini video almeno una volta all'ora a cura del responsabile di turno presso la Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza e annotate su apposito modulo, archiviato a cura del Consegnatario, tenuto a disposizione per le eventuali ispezioni disposte dal Comandante Generale, dal Sindaco o dall'Assessore Delegato.

6. Nel caso le immagini video delle porte esterne dell'armeria principale e/o delle eventuali armerie secondarie istituite nonché degli armadi blindati per la custodia delle armi e per la custodia delle munizioni collocati all'interno delle armerie si dovessero interrompere per una qualsiasi ragione il responsabile di turno presso la Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza provvede all'immediata verifica dell'armeria principale e/o ad inviare una pattuglia armata a verificare le eventuali armerie secondarie istituite dandone immediata notizia al Comandante Generale e al relativo Consegnatario.

7. Parimenti dovrà essere immediatamente notiziato il Comandante Generale e il relativo Consegnatario di ogni allarme attivato e/o di ogni anomalia riscontrata.

CAPO IV° ADDESTRAMENTO

ART. 19 (ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO AL TIRO)

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento da parte di Istruttori di Tiro abilitati e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo convenzionato con il Comando.

2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale o altro poligono abilitato è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma 1.

3. In conformità alle direttive impartite dal Comandante Generale, l'Ufficio formazione ed addestramento del Corpo della Polizia Locale di Venezia programma per ciascun operatore assegnatario di arma una o più sedute di tiro ulteriori rispetto a quelle previste per ai commi 1 e 2.

4. È facoltà del Comandante Generale disporre per singoli operatori la ripetizione dell'addestramento al tiro.

5. Le spese per l'addestramento obbligatorio al tiro sono a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 (PORTO DELL'ARMA PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO UBICATI FUORI DAL COMUNE)

1. Nel caso i poligoni di tiro di cui all'art. 19, comma 1, siano ubicati fuori dal territorio del Comune di Venezia, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, comandati ad effettuare l'addestramento obbligatorio al tiro previsto all'art. 19, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni delle sedute di addestramento, fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Comandante Generale comunica con almeno 7 giorni di anticipo al Prefetto di Venezia la data dell'esercitazione nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia che vi prendono parte.

3. Il Prefetto di Venezia, in applicazione dei poteri conferitegli dall'art. 19, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, può chiedere al Comandante Generale di disporre la sospensione dell'esercitazione di tiro per motivi di ordine pubblico.

4. Il Comandante Generale, ricevuta la richiesta del Prefetto, dispone immediatamente la sospensione dell'esercitazione notiziando il personale interessato attraverso l'Ufficio formazione ed addestramento del Corpo.

CAPO V°
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21
(NORME INTEGRATIVE)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra disposizione legislativa in materia.

2. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento debbono intendersi abrogate.

3. In particolare sono abrogati gli artt. 24, 24 -bis e 25 del Regolamento organico del Corpo della Polizia Municipale di Venezia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 3 marzo 1997 e sue successive modificazioni ed integrazioni

ART. 22
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Venezia e al Ministro dell'Interno.